

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SEGRETO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

Inquadramento nella qualifica iniziale della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio negli istituti di istruzione media e superiore

ONOREVOLI SENATORI. — Tutto il personale della scuola ha beneficiato di disposizioni legislative di favore in relazione alle varie esigenze, alle posizioni acquisite e ai meriti particolari. Basti citare la legge 14 luglio 1965, n. 902, per i bidelli in possesso del titolo di studio di primo grado, che sono passati nella carriera esecutiva a mezzo esami colloquio, e per gli applicati di segreteria con mansioni di segretario, che sono passati nella carriera di concetto; la legge 25 luglio 1966, n. 603, la legge 2 aprile 1968, n. 468, e da ultima la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che ha interessato il personale insegnante e non insegnante ai fini dell'immissione nei ruoli dello Stato.

Sta di fatto che la categoria degli applicati di segreteria, forniti di laurea, costituisce una decisa minoranza in seno a tutto il personale amministrativo della scuola, ed è forse per questo che è stata trascurata la

possibilità di risolvere una questione oltre che umana anche di giustizia. Con il presente disegno di legge si tende a sanare una inammissibile discriminazione, ponendo fine ad uno stato di carriera non giustificabile nè sul piano umano nè su quello di una concreta valorizzazione del titolo di studio posseduto. Difatti detto personale è condannato a rimanere senza alcuna possibilità di passaggio nella carriera di concetto. Appare subito evidente che trattasi di personale che può dare, per la natura della propria preparazione, un particolare contributo di superiore livello. Del resto il passaggio nella carriera superiore è messo in atto da diverse Amministrazioni dello Stato; dunque sarebbe più che giusto che anche tale categoria beneficiasse di un provvedimento equo e riparatore.

L'attuale disegno di legge stabilisce all'articolo 1 l'inquadramento nella qualifica ini-

ziale della carriera di concetto, previo esame colloquio, degli applicati di segreteria in servizio nelle scuole medie e negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, i quali siano in possesso di un titolo di laurea e possano vantare tre anni di lodevole servizio di ruolo, ridotti ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate.

Nell'articolo 2 si precisa che i posti da utilizzare sono quelli disponibili alla data del bando e quelli che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di espletamento del concorso.

All'articolo 3 viene data attuazione ai fini di tale concorso di una norma di carattere generale, quale quella della valutazione a metà del servizio prestato nella carriera esecutiva.

Per quanto riguarda l'onere, all'articolo 4 si prevede che venga compreso nei normali stanziamenti di bilancio per il personale in attività di servizio.

Onorevoli senatori, trattasi di un provvedimento pienamente giustificato sul piano umano e del diritto e ciò è motivo di certezza per la sua sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Gli applicati di segreteria di ruolo in servizio nelle scuole medie e negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, che siano in possesso di un titolo di laurea e che abbiano un periodo di lodevole servizio di ruolo di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono inquadrati nella qualifica iniziale della carriera di concetto, previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

**Art. 2.**

Al personale di cui all'articolo precedente vengono attribuiti i posti disponibili alla data del bando e quelli che si renderanno vacanti entro un anno dall'espletamento del concorso.

**Art. 3.**

Ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto degli applicati di segreteria di cui all'articolo 1, il servizio prestato nella carriera esecutiva sarà valutato a metà, ivi compreso il servizio non di ruolo prestato nella medesima carriera.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, titolo I, spese correnti.